

Revisioni

Updates

Stato: 1° gennaio 2025

Revisioni

AVS, edizione 2024

| | atto legislativo nuovo/modificato | del | in vigore dal | RU |
|-----|--------------------------------------|------------|------------------|----------|
| 310 | LAVS ^N * | 17.12.2021 | 01.01.2025 | 2023 92 |
| 311 | OAVS * | 30.08.2023 | 01.01.2025 | 2023 506 |
| 312 | OAVS * | 22.11.2023 | 01.01.2025 | 2023 750 |
| 313 | OAVS | 28.08.2024 | 01.01.2025 | 2024 462 |
| | O 25 | 28.08.2024 | 01.01.2025 | 2024 463 |
| 314 | OAF | 28.08.2024 | 01.01.2025 | 2024 464 |
| 315 | OR-AVS | 28.08.2024 | 01.01.2025 | 2024 465 |

* Già contenuto nell'edizione 2024.

OAVS

Art. 7 lett. m e n

Il salario determinante per il calcolo dei contributi comprende in particolare:

- m. le prestazioni dei datori di lavoro in caso di impedimento al lavoro dovuto a infortunio o malattia;³¹³
- n. le prestazioni dei datori di lavoro in caso di impedimento al lavoro dovuto a servizio ai sensi dell'articolo 1a della legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG) o genitorialità;³¹³

Art. 16 cpv. 2

² Per la fissazione e la determinazione dei contributi dovuti dopo il raggiungimento dell'età di riferimento si applica inoltre per analogia l'articolo 6^{quater} capoversi 4–6. Se i contributi sono retti dall'articolo 6 capoverso 2 LAVS, si applica l'articolo 6^{quater} capoversi 1–3.³¹³

Art. 19 ³¹³ Reddito di poco conto proveniente da attività indipendenti esercitate a titolo accessorio

Se il reddito proveniente da attività indipendenti esercitate a titolo accessorio non supera 2500 franchi per anno civile, il contributo è percepito soltanto a richiesta dell'assicurato.

Art. 21 ³¹³ Tavola scalare dei contributi per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente

¹ Se il reddito conseguito con un'attività lucrativa indipendente ammonta almeno a 10 100 franchi annui, ma è inferiore a 60 500 franchi annui, i contributi sono calcolati come segue:

| Reddito annuo dell'attività lucrativa | | Tasso del contributo in percentuale del reddito dell'attività lucrativa |
|---------------------------------------|--------------------|---|
| di almeno fr. | ma inferiore a fr. | |
| 10 100 | 17 600 | 4,35 |
| 17 600 | 23 000 | 4,45 |
| 23 000 | 25 500 | 4,55 |
| 25 500 | 28 000 | 4,65 |
| 28 000 | 30 500 | 4,75 |
| 30 500 | 33 000 | 4,85 |
| 33 000 | 35 500 | 5,05 |
| 35 500 | 38 000 | 5,25 |
| 38 000 | 40 500 | 5,45 |
| 40 500 | 43 000 | 5,65 |
| 43 000 | 45 500 | 5,85 |
| 45 500 | 48 000 | 6,05 |
| 48 000 | 50 500 | 6,35 |
| 50 500 | 53 000 | 6,65 |
| 53 000 | 55 500 | 6,95 |
| 55 500 | 58 000 | 7,25 |
| 58 000 | 60 500 | 7,55 |

² Se il reddito computabile ai sensi dell'articolo 6^{quater} è inferiore a 10 100 franchi, l'assicurato deve pagare un contributo del 4,35 per cento, ma al massimo il contributo minimo.

Art. 28 cpv. 1

¹ Per le persone che non esercitano un'attività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo di 435 franchi (art. 10 cpv. 2 LAVS), i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita. Le rendite giuste gli articoli 36 e 39 LAI non rientrano nel reddito conseguito in forma di rendita. I contributi sono calcolati nel modo seguente:

| Sostanza o reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 | Contributo annuo | Supplemento per ogni 50 000 franchi di sostanza o di reddito conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 |
|---|------------------|---|
| Franchi | Franchi | Franchi |
| fino a 350 000 | 435 | – |
| a partire da 350 000 | 522 | 87 |
| a partire da 1 750 000 | 2958 | 130.50 |
| a partire da 8 950 000 | 21 750 | – ³¹³ |

Art. 34d cpv. 1

¹ Se il salario determinante non supera 2500 franchi per anno civile e per datore di lavoro, il contributo è percepito soltanto a richiesta dell'assicurato.³¹³

Art. 55bis

Abrogato³¹³

Art. 55ter cpv. 1, frase introduttiva

¹ In caso di rinvio della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 39 LAVS sono applicabili le seguenti aliquote di aumento in percentuale della rendita:³¹³

O 25

→ p. 5

OAF

Art. 13b ³¹⁴ Aliquota di contribuzione per l'AVS/AI

¹ I contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa ammontano al 10,1 per cento del reddito determinante. Gli assicurati devono versare almeno il contributo minimo di 1010 franchi annui.

² Gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa pagano un contributo, compreso tra 1010 e 25 250 franchi annui, sulla base della loro sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita. Il contributo è calcolato come segue:

| Sostanza o reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 | Contributo annuo (AVS + AI) | Supplemento per ogni 50 000 franchi ulteriori di sostanza o di reddito conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 |
|---|-----------------------------|---|
| Franchi | Franchi | Franchi |
| fino a 600 000 | 1010 | – |
| a partire da 600 000 | 1111 | 101 |
| a partire da 1 750 000 | 3434 | 151.50 |
| a partire da 8 950 000 | 25 250 | – |

OR-AVS

Art. 7 ³¹⁵ Estinzione

Il diritto al rimborso si estingue con la morte dell'avente diritto.

Art. 8 cpv. 1 e 2

¹ La domanda di rimborso è presentata presso la Cassa svizzera di compensazione.³¹⁵

² ...³¹⁵

© Centro d'informazione AVS/AI

Revisioni

AI, edizione 2025

Nessuna modifica

© Centro d'informazione AVS/AI

Revisioni

PC, edizione 2025

Nessuna modifica

© Centro d'informazione AVS/AI

Revisioni

IPG, edizione 2025

Nessuna modifica

Revisioni

AF, edizione 2025

Nessuna modifica

Revisioni

O 25

Ordinanza

sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG dal 2025

del 28 agosto 2024 (RS 831.108)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 9^{bis}, 10 capoverso 1 e 33^{ter} della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);

visto l'articolo 3 capoverso 1 della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI);

visti gli articoli 16^a capoverso 2, 16^f capoverso 1 e 27 capoverso 2 della legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG),

ordina:

Sezione 1: Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 1 Tavola scalare dei contributi

I limiti della tavola scalare dei contributi delle persone esercitanti un'attività lavorativa indipendente sono stabiliti come segue:

| | Franchi |
|---|----------|
| a. limite superiore secondo l'articolo 8 capoverso 1 LAVS | 60 500.– |
| b. limite inferiore secondo l'articolo 8 capoverso 1 LAVS | 10 100.– |

Art. 2 Contributo minimo delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente e delle persone senza attività lucrativa

¹ Il limite del reddito di un'attività lucrativa indipendente secondo l'articolo 8 capoverso 2 LAVS è fissato a 10 000 franchi.

² Il contributo minimo delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente secondo l'articolo 8 capoverso 2 LAVS e delle persone senza attività lucrativa secondo l'articolo 10 capoverso 1 LAVS è fissato a 435 franchi all'anno. Nell'assicurazione facoltativa il contributo minimo secondo l'articolo 2 capoversi 4 e 5 LAVS è di 870 franchi all'anno.

Art. 3 Rendite ordinarie

¹ L'importo minimo della rendita completa di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoverso 5 LAVS è fissato a 1260 franchi.

² Le rendite complete e parziali in corso sono adeguate aumentando l'attuale reddito annuo medio determinante del $(^{1260-1225})/1225 = 2,9 \%$. Sono applicate le tavole delle rendite valide dal 1° gennaio 2025.

³ Le nuove rendite, complete o parziali, non devono essere inferiori a quelle precedenti.

Art. 4 Livello dell'indice

Le rendite adeguate in virtù dell'articolo 3 capoverso 2 corrispondono a 229,1 punti dell'indice delle rendite. Secondo l'articolo 33^{ter} capoverso 2 LAVS, questo indice equivale alla media aritmetica dei due valori seguenti:

- a. 203,7 punti per l'evoluzione dei prezzi, corrispondente a un livello di 212,1 punti (settembre 1977 = 100) dell'indice nazionale dei prezzi al consumo;
- b. 254,5 punti per l'evoluzione dei salari, corrispondente a un livello di 2555 punti (giugno 1939 = 100) dell'indice dei salari nominali.

Art. 5 Altre prestazioni

Oltre alle rendite ordinarie, tutte le altre prestazioni dell'AVS e dell'AI il cui importo dipende dalla rendita ordinaria in virtù della legge o dell'ordinanza sono aumentate in misura corrispondente.

Sezione 2: Assicurazione per l'invalidità

Art. 6

Il contributo minimo secondo l'articolo 3 capoverso 1^{bis} LAI delle persone senza attività lucrativa assicurate obbligatoriamente è fissato a 70 franchi all'anno; quello delle persone senza attività lucrativa assicurate facoltativamente è fissato a 140 franchi all'anno.

Sezione 3: Indennità di perdita di guadagno

Art. 7 Indennità totale massima

¹ L'indennità totale massima secondo l'articolo 16a LIPG ammonta a 275 franchi al giorno.

² L'importo massimo dell'indennità secondo l'articolo 16f capoverso 1 LIPG ammonta a 220 franchi al giorno.

Art. 8 Livello dell'indice

L'indennità totale massima corrisponde a un livello di 2494 punti dell'indice dei salari dell'Ufficio federale di statistica (giugno 1939 = 100).

Art. 9 Contributo minimo

Il contributo minimo delle persone senza attività lucrativa secondo l'articolo 27 capoverso 2 LIPG ammonta a 25 franchi all'anno.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 10 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza 23 del 12 ottobre 2022 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG è abrogata.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.